

CAPITANERIA DI PORTO - ORTONA

COPIA FOTOSTATICA  
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, li 27 GEN. 2017

MARRA Luigi



**MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**CAPITANERIA DI PORTO ORTONA  
(C.F. 82001310695)**

**CONCESSIONE SUPPLETIVA**

**IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  
ORTONA**

- VISTA** l'istanza, presentata dalla LEGA NAVALE ITALIANA - Sezione di Ortona, nella persona dell'allora Presidente Sig. GATTO Antonio, in data 16 maggio 2007 ed integrata in data 28 luglio 2009, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di ulteriori tre moduli galleggianti all'interno dello specchio acqueo già in concessione presso il Molo Sud del porto di Ortona;
- VISTO** il fg. n. 2009/7550/FAM in data 21 settembre 2009 con cui l'Agenzia del Demanio - Filiale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara - ha confermato il parere favorevole agli interventi in progetto espresso con foglio n. 2007/8170/DFA in data 10 luglio 2007;
- VISTO** il fg. n. 20120003445 in data 15 febbraio 2012 con cui il Comune di Ortona - 3° Settore - Assetto e Gestione del Territorio - Ufficio Suap - ha trasmesso il permesso di costruire n. 50 del 14 febbraio 2012 relativo alla "Richiesta di ampliamento delle banchine galleggianti del porticciolo turistico della sez. L.N.I.";
- VISTO** il parere favorevole, considerato che trattasi di opere di facile rimozione, espresso dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Ufficio Opere Marittime di Roma - durante la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. tenutasi in data 06 marzo 2012 presso la Capitaneria di Porto di Ortona;
- VISTO** il foglio n. 36069 del 27 novembre 2009 con cui l'Agenzia delle Dogane di Pescara ha espresso il proprio nulla osta in merito, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90 ;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 41/2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ortona in data 24 giugno 2008 e prorogata sino al 31.12.2015;
- VISTO** il deposito cauzionale, costituito mediante polizza fidejussoria della Milano Assicurazioni - Divisione Nuova Maa - n. 012/501.571 - Agenzia di Ortona, per un importo garantito pari a € 8.000,00;



COPIA FOTOSTATICA  
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, il 27 GEN 2017

C° 2ª cl. Np  
MARRAMINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

- VISTA:** la concessione demaniale marittima n. 41 in data 24.06.2008 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ortona, con scadenza il 31 dicembre 2011;
- VISTO** l'allegato alla sopra citata concessione, datato 27 gennaio 2012, con si procedeva alla proroga della validità sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTA** la concessione demaniale marittima suppletiva n. 07 in data 31 maggio 2012 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ortona;
- VISTO:** l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge del 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla Legge del 26 febbraio 2010 n. 25;
- VISTO:** l'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha posticipato al 31 dicembre 2020 la validità per le concessioni aventi finalità turistico – ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;
- VISTA:** la ricevuta di versamento della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. - Agenzia di Ortona - in data 07.02.2014, comprovante la corresponsione del canone demaniale marittimo dovuto per l'anno 2014;
- VISTA:** la ricevuta di versamento della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. - Agenzia di Ortona - in data 07.02.2014, comprovante la corresponsione della tassa di registrazione per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. M\_TRA/PORTI/6105 in data 06 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – che prevede nel caso di specie la mera annotazione sul titolo concessorio della proroga "ope legis" sino al 31 dicembre 2015;
- VISTA:** la Circolare n. 57 Serie II – Titolo: Demanio Marittimo in data 15 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti, recante norme in materia di proroga di concessioni demaniali marittime;

**PROROGA**

La concessione demaniale marittima n. 41 in data 24 giugno 2008 sino al **31 dicembre 2020** ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, successivamente modificato dall'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Quanto sopra con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, il **canone di € 16.970,15** (sedicimilanovecentosettanta/15), determinato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto-Legge 400/1993 convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494, e alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1), commi 250-256, registrato fino alla data del 31.12.2015, da sottoporsi a registrazione per il restante periodo e da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT, che per l'anno 2014 è di **€ 3.394,15** (tremilatrecentonovantaquattro/15).

Ortona, 27 FEB. 2014

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabrizio GIOVANNONE



VISTA la ricevuta della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – S.p.a. – Agenzia di Ortona - in data 23 aprile 2012 comprovante l'integrazione del canone demaniale anno 2012;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 24 del relativo Regolamento di Attuazione;

### CONCEDE

alla LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Ortona - (C.F. 82002400693) nella persona del Presidente pro - tempore, già titolare di una concessione demaniale marittima di mq. 31.914,00 allo scopo di mantenere una struttura nautica da diporto nell'ambito portuale di Ortona, l'autorizzazione all'installazione su area già in concessione di n. 3 moduli quale prolungamento di pontili galleggianti esistenti per complessivi mq. 100,44, IN CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, ALLEGATA ALLA PRESENTE QUALE PARTE INTEGRANTE, a modifica/integrazione di quanto già autorizzato col titolo concessorio n. 41/2008, sopra citato.

A seguito di quanto sopra autorizzato, la concessione demaniale marittima sarà di complessivi mq. 31.914,00 così costituita:

- Impianti di facile rimozione per complessivi mq. 1.018,28 comprendenti: capannone prefabbricato destinato a sede sociale, n. 2 pontili di imbarco, gru di servizio per piccole imbarcazioni, impianto di illuminazione banchina con punto luce e prese elettriche sulle banchine, mantenimento prese idriche, condotta fognante di ml. 10,00, banchine galleggianti, scivolo e tettoia per ricovero imbarcazioni;
- Area scoperta di mq. 1.980,00;
- Specchio acqueo di mq. 28.915,72.

La presente licenza è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà comunicato al Comune di Ortona l'inizio dei lavori, così come riportato sul permesso a costruire;
- 2) Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale – Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio - ed inviata attestazione di versamento alla Regione Abruzzo – Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Servizio Risorse Finanziarie – Via L. Da Vinci n. 1 – L'AQUILA.
- 3) Nel caso venga revocata la concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, il sodalizio nautico sarà obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale di cui trattasi;
- 4) Sono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti in materia, nonché i diritti di terzi;
- 5) Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.

- 6) Il concessionario dovrà munirsi di tutti i permessi e autorizzazioni di altre Amministrazioni/Enti, fornendone copia alla Scrivente e dovrà comunicare a questa Autorità Marittima la data di inizio dei lavori;
- 7) Il concessionario si impegna, altresì, ad adeguare la propria concessione, pena decadenza, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con il redigendo piano regolatore portuale;
- 8) La presente licenza è, altresì, subordinata alle condizioni di cui al titolo concessorio n. 41 del 24 giugno 2008 ed avrà la stessa scadenza del medesimo (31.12.2015).

Le clausole sopra riportate si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive.

~~Legale Navale Italiana  
Sezione di Ortona~~  
IL PRESIDENTE  
EUGENIO RAPINO

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ortona, Via Cervana s.n.c. (Loc. Saraceni).-

Ortona, 31 MAG. 2012

IL COMPILATORE

C2<sup>a</sup> cl. Np  
Luigi MARRA

I TESTIMONI

IL CONCESSIONARIO  
~~Legale Navale Italiana  
Sezione di Ortona~~  
IL PRESIDENTE  
EUGENIO RAPINO

IL CARO DEL COMPARTIMENTO  
G.F. (CP) Giovanni GRECO

estremi di registrazione

Validità prorogata fino al 31/12/2021 al sensi  
dell'art. 199 comma 3 (44b) del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 27 FEB. 2021  
L'Ufficio Rogante  
Avv. Matteo Paroli